DECISIONE N. 659/2000/CECA DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2000

che modifica la decisione n. 2136/97/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 2136/97/CECA della Commissione, del 12 settembre 1997, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa [1], modificata dalla decisione n. 2124/98/CECA [2], recepisce nel diritto comunitario le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti siderurgici [3], in appresso denominato «accordo siderurgico». Questo accordo rientra nel quadro più generale dell'accordo di partenariato e di cooperazione (PCA) che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra [4] ed è previsto all'articolo 21 dello stesso.

(2) L'accordo siderurgico riporta in allegato alcune dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante. In particolare, la dichiarazione n. 3 precisa che «nel quadro dell'accordo [...], le parti contraenti decidono di non applicare fra di esse restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o altre misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata [...]».

(3) In data 16 aprile 1999, il governo russo ha adottato un decreto [5] che istituiva per un periodo di 6 mesi un dazio doganale del 15 % (con un importo minimo di 15 EUR/t) sulle esportazioni di rottami di ferro e di residui siderurgici. Tale decreto veniva giustificato quale azione volta a prevenire la sottrazione delle materie prime necessarie alla produzione dell'acciaio e a mantenere un livello minimo di attività delle aziende siderurgiche nazionali.

(4) In occasione del consiglio di cooperazione, svoltosi il 17 maggio 1999, la delegazione della Comunità ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo al decreto in un documento presentato alla delegazione russa. Il documento chiedeva l'immediata abolizione dei dazi a carico delle esportazioni di rottami di ferro russi a causa della loro incompatibilità con le disposizioni dell'accordo siderurgico.

(5) Nel giugno 1999, su richiesta delle autorità russe, si sono svolte a Bruxelles, nel quadro del gruppo di contatto del carbone e dell'acciaio e del sottocomitato sull'acciaio, il carbone, le miniere e le materie prime, istituiti dall'accordo di partenariato e cooperazione, consultazioni riguardanti la questione del dazio doganale applicato all'esportazione di rottami di ferro russi. In tale occasione, la delegazione della Commissione ha chiaramente affermato di ritenere che la misura in questione contravvenisse tanto alle disposizioni dell'accordo siderurgico quanto a quelle dell'accordo di partenariato e di cooperazione. Essa si è riservata la possibilità di fare uso delle disposizioni in materia di composizione delle controversie e di attuazione di misure di ritorsione previste in quest'ultimo accordo, qualora non si giunga ad una soluzione soddisfacente.

(6) La delegazione della Comunità ha mosso le medesime contestazioni nei confronti del decreto in questione in occasione della riunione del comitato di cooperazione UE/Russia, tenutasi a Bruxelles l'8 ottobre 1999.

(7) Nonostante l'insieme di queste consultazioni, in data 28 ottobre 1999, il governo russo ha prorogato [6] per ulteriori 6 mesi il primo decreto che istituiva il dazio doganale sulle esportazioni di rottami di ferro e di residui siderurgici.

(8) I summenzionati decreti hanno per obiettivo e per risultato la riduzione delle esportazioni dalla Federazione russa dei prodotti interessati e sono pertanto indirettamente pregiudizievoli per l'industria siderurgica comunitaria. In effetti, in un contesto di ripresa economica su scala mondiale della produzione siderurgica, i dazi a carico delle esportazioni di rottami di ferro russi comportano un'amplificazione sensibile delle tensioni attuali relative al prezzo dei rottami di ferro. Il prezzo internazionale dei rottami di ferro è aumentato di circa 8 EUR per tonnellata negli ultimi mesi del 1999. Un aumento del prezzo dei rottami di ferro di 1 EUR per tonnellata corrisponde, per l'industria siderurgica comunitaria, ad un aumento di spesa di circa 60 milioni di EUR.

(9) Si rende dunque necessaria l'applicazione di appropriate sanzioni commerciali fintanto che la Federazione russa continuerà a trasgredire alle disposizioni dell'accordo siderurgico.

[1] GU L 300 del 4.11.1997, pag. 15.
[2] GU L 268 del 3.10.1998, pag. 31.
[3] Decisione 97/742/CECA della Commissione (GU L 300 del 4.11.1997, pag. 51). Testo dell'accordo (GU L 300 del 4.11.1997, pag. 52).
[4] GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.
[5] Decreto n. 441.
[6] Decreto n. 1198.

(10) L'accordo siderurgico rientra nel quadro generale dell'accordo di partenariato e di cooperazione. Pertanto, le procedure di quest'ultimo in materia di composizione delle controversie e di sanzioni commerciali si applicano anche ai settori interessati dall'accordo siderurgico.

(11) L'articolo 107, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato e di cooperazione dispone che «se una delle parti ritiene che l'altra sia venuta meno o uno degli obblighi previsti dall'accordo, può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti».

(12) In data 22 dicembre 1999, la Comunità ha inviato al presidente del consiglio di cooperazione una lettera che forniva al consiglio di cooperazione tutti gli elementi e le informazioni necessari ad un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le parti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 2, del PCA. Tale lettera informava il consiglio di cooperazione della volontà della Comunità di mettere in atto misure che sanzionassero il mancato rispetto da parte della Federazione russa dei propri obblighi previsti dall'accordo siderurgico bilaterale e dal PCA, qualora non si fosse trovata una soluzione — segnatamente l'abolizione dei dazi a carico delle esportazioni di cascami ed avanzi di ferro della posizione 7204 della nomenclatura combinata — entro un mese di calendario dalla data della lettera. Nessuna soluzione accettabile per le parti è stata concordata durante le consultazioni che si sono svolte a Bruxelles in data 2-3 febbraio 2000.

(13) L'allegato IV della decisione n. 2136/97/CECA fissa i limiti quantitativi applicabili alle importazioni comunitarie di alcuni prodotti di acciaio dalla Federazione russa.

(14) Una riduzione del 12 % di questi limiti quantitativi per il 2000 corrisponde ad una sanzione commerciale di circa 20 milioni di EUR. Tale misura costituisce pertanto una reazione proporzionata all'infrazione in oggetto. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del PCA, nella scelta della misura si accorderà la priorità alle misure che meno perturbano il funzionamento dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I limiti quantitativi corrispondenti all'anno 2000 dell'allegato IV della decisione n. 2136/97/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotterà le opportune misure volte all'abrogazione della presente decisione dopo che la Federazione russa avrà messo in atto le misure necessarie a conformarsi agli obblighi derivanti dalla dichiarazione n. 3 allegata all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti siderurgici.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Prodotti	2000
SA. *Prodotti laminati piatti*	
1. Nastri	201 423
1 a) Nastri laminati a caldo destinati alla rilaminazione	397 557
2. Lamiera pesante	30 206
3. Altri prodotti laminati piatti	27 438
SB. *Prodotti lunghi*	
1. Barre	11 649
2. Vergella	27 182
3. Altri prodotti lunghi	101 307